

**Deliberazione originale del Consiglio Comunale**

N. 31 del Reg.

OGGETTO: Regolamento di Polizia urbana e rurale. Emendamenti.

Data 15 APRILE 1983

L'anno millenovecento ttantatre, il giorno quindici  
 del mese di aprile, alle ore 18.00<sup>e segg.</sup>, nella solita sala delle adunanze consiliari  
 del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai  
 signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GARGANO Siro Pietro	si		BÜZZELLI Nicola	si	
MASSARI Ubaldo		si	D'ANGELO Vincenzo	si	
MARZANO Tommaso	si		BRUNO Nicola	si	
CARLONE Raffaello	si		FANTONE Giulio		si
FIOCCA Nicola		si	ROMANO Alfredo		si
GASBARRO Antonio	si		SCIOLI Francesco	si	
GRAZIANI Giuseppe Angelo	si		RICCIO Oscar		si
CARUSO Giovanni	si		SANSONETTI Domenico		si
FIOCCA Vincenzo	si		RANIERI Achille	si	
FACCHINI Eduardo		si	DELLE DONNE Silvio		si

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Presenti n. 12

Assenti n. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Siro  
 Pietro Gargano nella sua qualità di Sindaco - Assiste il Segretario  
 dott. Michele Ciuffreda. - Vengono dal Signor Presidente nominati  
 scrutatori i signori:

La seduta è pubblica.

VISTO che i Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale approvati con delibere consiliari nn. 81 e 82 del 19.6.1978, sono stati osservati in alcune loro parti dal Ministero dell' Interno, come comunicato dal Commissariato del Governo nella Regione Abruzzo con nota del 20.4.1982;

CHE le osservazioni consistono in alcune aggiunte e modifiche da apportare ai predetti regolamenti;

CONSIDERATO che oltre ad uniformarsi a quanto rilevato dal Ministero dell' Interno è opportuno, nello stesso tempo, integrare il Capo XI e l' art. 35 del Regolamento di Polizia Rurale al fine di regolamentare l' allevamento di molluschi e limitare ad una certa quantità giornaliera la raccolta delle lumache sul territorio comunale;

AD unanimità di voti - fatta eccezione per la parte relativa alla modifica del Capo XI ed art.35 del Regolamento di Polizia Rurale, per la quale il consigliere Ranieri esprime voto contrario - espressi nei modi e termini di legge,

#### DÉLIBERA

1)-Di apportare ai regolamenti di Polizia Urbana e Rurale i seguenti emendamenti:-

##### REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

##### Capo IX - art. 36 -

L' attuale formulazione è sostituita dalla seguente:-

""Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6.5. n.635, nonché dai decreti del Ministero dell' Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell' abitato esplosivi ed in fiammabili per l' esercizio di minuta vendita senza autorizzazione dell' Autorità Co munale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla legge 21.3.1958, n.327, alla legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.

Si richiama, inoltre, l' osservanza del disposto della legge 27.12.1941, n.1570, della legge 13.5.1961, n.469 e della legge 26.7.1965, n.966, contenenti norme per l' organizzazione dei servizi antincendio, nonché dei DD.PP.RR. 27.4.1955, n.547 e 26.5.1969, n.689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed infine del decreto interministeriale 27.9.1965, n.1973, che stabilisce le aziende e le industrie pericolose soggette al controllo dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.""

##### REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

##### - art.15 - 1° comma -

Dopo "beni privati" è aggiunta la parola "vincolati".

##### - art.15 - 2° comma -

L' attuale formulazione è sostituita dalla seguente:-

""Per l' esercizio degli usi civici, accertati sui terreni demaniali boschivi e pascolivi della popolazione del Comune e delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi dell' art.43 e seguenti del R.D. 26.2.1928, n.332. In pendenza della emanazione di tale regolamento si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali""

##### - art.22 -

E' soppresso in quanto sostituito dalla norma di cui al punto (d) del seguente art. 31.

l' attuale formulazione é sostituita dalla seguente:-

""La materia trova compiuta disciplina nel T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10.6.1955, n.854.

- a)-Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l' autorità comunale - d' intesa con il commissario provinciale per le malattie delle piante e con l' Osservatorio fitopatologico competente per territorio impartirà, di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni;
- b)-Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18.6.1931, n.987, e successive modifiche e quelle contenute nel Regolamento per l' applicazione della legge medesima, approvato con R.D.12.10.1933, n.1700 e modificato con R.D.2.12.1937, n.2504, é fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all' azienda, di denunciare all' Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all' Osservatorio fitopatologico competente per territorio la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiano pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici predetti;
- c)-Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all' azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all' infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall' Osservatorio fitopatologico competente per territorio;
- d)-E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all' uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all' Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO;
- e)-Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granturco, i tuboli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile;
- f)-E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.

art. 34

L' attuale formulazione é sostituita dalla seguente:-

""Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi vanno osservate le norme di cui alla legge 1.3.1975, n.47.

In caso di incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l' opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso, trova applicazione l' art.652 del Codice Penale.

- CAPO XI -

COLTURE AGRARIE, ALLEVAMENTI DI BESTIAME E MOLLUSCHI

art. 35

Disciplina e limitazioni

L' attuale formulazione é sostituita dalla presente:-

""Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame e molluschi che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

La raccolta delle lumache é limitata alla quantità di Kg 3 a persona ed al giorno e può essere effettuata, su tutto il territorio comunale, solo durante le ore diurne - da un' ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, é data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle

IL PRESIDENTE

Siro Pietro Gargano

Il Segretario  
Michele Ciuffreda

Il Consigliere Anziano  
Tommaso Marzano

Castel di Sangro, li 27 APR. 1983

Della sujestesa deliberazione viene inizia-  
ta oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per  
quindici giorni consecutivi.

Tanto su conforme attestazione del Messo  
Comunale.

Il Segretario  
Michele Ciuffreda

Castel di Sangro, li .....

Visto per l'impegno della spesa ai sensi  
dell'art. 327 T. U. legge Com.le e Prov.le 1934  
n. 383.

Il Ragioniere Economo

Affissa all'Albo Pretorio il 27 APR. 1983 per 15 gg. consecutivi.

Castel di Sangro, li 27 APR. 1983

Il Messo Comunale  
Bellini Corrado

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di  
questo Comune dal ..... al ..... senza reclami ed invio al  
competente Organò Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data  
senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10  
febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.

Castel di Sangro, li .....

Il Segretario

REGIONE ABRUZZO - COMITATO DI CONTROLLO  
SEZIONE DI L'AQUILA  
Prot. N. 16.059.....  
Prov. N. 14..... Adottato in seduta del 12.5.1983  
CONTROLLATO SENZA RILIEVI  
ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953, n. 62  
Seguono le firme P.C.C. L'Aquila 12.5.1983  
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Enzo DE MARCO

COMUNE di CASTEL DI SANGRO (AQ)

La presente deliberazione, munita degli  
estremi di esecutività, è stata ripubblicata  
ai sensi dell'art. 62 - 3° comma - del T.U.  
P. 3.3.1934, n. 383, all'Albo Pretorio di  
sto Comune, per 15 gg., dal 1 giugno 1983 a  
16 giugno 1983.

CASTEL DI SANGRO, 16 giugno 1983

Comune di Castel di Sangro

P. C. C.

25 MAG. 1983

Castel di Sangro, li .....

IL SEGRETARIO CAPO

(Pasquale DI ROCCO)

CASTEL DI SANGRO, li 16/6/1983  
IL MESSO COMUNALE ..... IL SEGRET. COM.LE

Bellini Corrado